REGOLAMENTO (CEE) N. 1972/83 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 1983

concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che in virtù dell'articolo 2 del trattato la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e una stabilità accresciuta ;

considerando che l'uso più razionale dell'energia, ottenuto attraverso risparmi di energia e lo sfruttamento di fonti energetiche sostitutive degli idrocarburi, può contribuire al conseguimento di questi obiettivi ;

considerando che, nella risoluzione del 9 giugno 1980 concernente gli obiettivi di politica energetica della Comunità per il 1990 e la convergenza delle politiche degli Stati membri (4), il Consiglio ha affermato che la Comunità deve intensificare i suoi sforzi per realizzare economie di energia e ridurre i propri consumi e le proprie importazioni di petrolio ;

considerando che lo sviluppo di una strategia energetica della Comunità richiede un adeguato livello di investimenti nelle fonti di energia sostitutive del petrolio e nell'uso più razionale dell'energia nonché il perseguimento di politiche comuni nel settore della ricerca, dello sviluppo e delle attività dimostrative ;

considerando che il sostegno di progetti dimostrativi innovatori volti a migliorare il rendimento dell'energia utilizzata e a impiegare fonti energetiche sostitutive del petrolio rappresenta un mezzo importante per contribuire al conseguimento dei suddetti obiettivi ;

considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno deciso programmi di ricerca, di sviluppo e dimostrativi nei settori dei risparmi energetici e delle fonti rinnovabili ; che un programma comunitario di sostegno dei progetti dimostrativi in questi settori deve contribuire ad un'ampia divulgazione dei risultati di tali programmi ;

considerando che la dimostrazione costituisce il legame tra la fase di ricerca e sviluppo, a monte, eventualmente controllata a livello d'impianti pilota, e la fase d'investimento, a valle ; che essa si differenzia sia dalla fase di ricerca e sviluppo e dalla fase « pilota », per la dimensione industriale dei progetti e l'esigenza di prospettive di validità economica, sia dalla fase d'investimento perché comporta rischi ancora troppo elevati per gli imprenditori ;

considerando che, dati i rischi e gli ingenti investimenti che potrebbero essere connessi all'applicazione di tecniche innovatrici, oltre la fase della ricerca e dello sviluppo è necessario, in determinati casi, concedere un sostegno finanziario ai progetti dimostrativi ;

considerando che il sostegno a tali progetti, realizzati in seguito a studi e ricerche intesi a dimostrare la fattibilità industriale e commerciale, contribuisce a rafforzare la fiducia nella realizzazione di questi progetti e a promuoverne lo sviluppo nella Comunità ;

considerando che la realizzazione di tali progetti potrebbe consentire lo sviluppo nella Comunità di industrie qualificate in grado di inserirsi in mercati extracomunitari di una certa importanza ;

considerando che la concessione da parte della Comunità delle agevolazioni previste non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi enunciati nelle disposizioni del trattato al riguardo ;

considerando che, data la necessità di limitare tale sostegno al minimo indipensabile, la Comunità dovrà disporre di tutti i mezzi adeguati che le consentano di valutare di volta in volta i vantaggi che potrà trarre dalla realizzazione di tali progetti e di accertarne la compatibilità con gli obiettivi della politica energetica comunitaria ;

considerando che, a tale scopo, i beneficiari dovranno sottoscrivere impegni nei confronti della Comunità come contropartita delle agevolazioni loro concesse ;

(1) GU n. C 227 dell'1. 9. 1982, pag. 2.
(2) GU n. C 304 del 22. 11. 1982, pag. 263.
(3) GU n. C 326 del 12. 12. 1982, pag. 15.
(4) GU n. C 149 del 18. 6. 1980, pag. 1.

considerando che la Comunità ha già avviato un programma dimostrativo comunitario nei settori del risparmio di energia e delle fonti alternative nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1302/78 (1) e (CEE) n. 1303/78 (2) concernenti la concessione di un sostegno finanziario, rispettivamente, ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative e a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia ;

considerando che la Commissione ha proceduto alla valutazione di tale programma nelle relazioni presentate al Consiglio e la Parlamento europeo sull'applicazione di detti regolamenti ; che è opportuno continuare il programma adattandolo per prendere in considerazione l'esperienza acquisita ;

considerando che un regolamento concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi e un regolamento concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi sono entrambi parimenti necessari ed urgenti per evitare una discontinuità nei programmi che, in un contesto pluriennale, contribuiscano in futuro all'attuazione della strategia energetica della Comunità ;

considerando che a causa delle differenze tecniche tra i progetti in questione, i programmi devono formare l'oggetto di due regolamenti distinti ;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici a tal uopo necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Comunità può concedere, alle condizioni previste nel presente regolamento, un sostegno finanziario per la realizzazione di progetti dimostrativi nei seguenti settori, definiti all'articolo 2 : sfruttamento delle fonti energetiche alternative, nonché risparmi di energia e sostituzione degli idrocarburi.

Articolo 2

1. Per progetti nel settore delle fonti energetiche alternative si intendono, ai fini del presente regolamento, i progetti volti a sfruttare ogni fonte potenziale di energia, ad esclusione dell'energia nucleare.

Per « progetti nel settore dei risparmi di energia » si intendono, ai fini del presente regolamento, i progetti che presentino un miglioramento notevole del rendimento dell'energia utilizzata.

Per « progettti nel settore della sostituzione degli idrocarburi » si intendono, ai fini del presente regolamento, i progetti che utilizzino processi energetici che si sostituiscono ai processi a base di idrocarburi.

2. Tutti i progetti dimostrativi di cui all'articolo 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni :

— riguardare impianti da realizzare in dimensioni reali che consentano lo sfruttamento di fonti energetiche alternative, o il risparmio di energia o la sostituzione degli idrocarburi in quantità significative ;

— utilizzare tecniche, processi o prodotti a carattere innovatore, o introdurre una nuova applicazione di tecniche, processi o prodotti già noti, per i quali si ritiene conclusa la fase di ricerca e sviluppo ;

— costituire un incentivo per la realizzazione di altri impianti dello stesso tipo ;

— presentare prospettive di fattibilità sul piano industriale e commerciale, provate da studi e ricerche preliminari ;

— presentare difficoltà di finanziamento a motivo dei notevoli rischi tecnici ed economici, cosicché molto probabilmente non sarebbero realizzati senza un sostegno finanziario pubblico e/o comunitario ;

— essere eseguiti, in linea di massima, nel territorio della Comunità ; tuttavia, qualora risulti che la realizzazione (totale o parziale) di un progetto in un paese terzo, ad esempio un paese in via di sviluppo, coincide con l'interesse comunitario, in particolare per le sue caratteristiche proprie, il Consiglio deve pronunciarsi in merito al progetto, su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Un elenco dei settori di applicazione del presente regolamento figura nell'allegato I per quanto riguarda lo sfruttamento delle fonti energetiche alternative, nell'allegato II per quanto riguarda i risparmi di energia e nell'allegato III per quanto riguarda la sostituzione degli idrocarburi.

In base alla relazione periodica cui è tenuta in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione può proporre al Consiglio complementi ai sottosettori di questo elenco. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

(1) GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3.
(2) GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 6.

4. Il sostegno finanziario può essere concesso ad un progetto nel suo insieme oppure a diverse fasi del progetto stesso. A titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati in cui nessuno studio di fattibilità sia conosciuto e disponibile per progetti analoghi, può essere concesso un sostegno finanziario anche nella fase dello studio di fattibilità, previa consultazione ed in base al parere del comitato consultivo previsto dall'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 3

È responsabile per ciascun progetto una persona fisica o una persona giuridica costituita in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri.

Se la costituzione di una persona giuridica dotata di capacità giuridica per l'esecuzione di un progetto determina oneri supplementari per le imprese partecipanti, tale progetto può essere realizzato in cooperazione tra persone fisiche o giuridiche. In tal caso, dette persone sono responsabili in solido per gli obblighi derivanti dal sostegno comunitario.

Articolo 4

1. Il sostegno per un progetto o per uno studio di fattibilità assume la forma di contributo finanziario della Comunità a tale progetto, metà del quale è rimborsabile a determinate condizioni. La Comunità terrà conto di altri interventi finanziari comunitari, nazionali o altri a favore del progetto, ricevuti o presumibili, nonché della parte di rischio che i responsabili del progetto dovrebbero assumere direttamente.

2. Tale sostegno non può superare il 49 % del costo imputabile del progetto conformemente all'articolo 2, paragrafo 4. Il livello del sostegno è determinato separatamente per ciascun progetto, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5. La parte rimborsabile del sostegno e le modalità dettagliate del rimborso sono definite nei contratti da stipulare con i beneficiari.

3. Il sostegno finanziario alla fase dello studio di fattibilità è rimborsabile integralmente soltanto qualora i risultati dello studio dimostrino la possibilità di intraprendere un progetto dimostrativo e il richiedente decida, nei due anni successivi alla conclusione dello studio, di non realizzarlo.

Articolo 5

1. Ogni progetto presentato da persone o imprese della Comunità in seguito ad un richiesta di presentazione di progetti, pubblicata di norma annualmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* è esaminato dalla Commissione sulla scorta delle seguenti informazioni che i richiedenti devono fornire :

— descrizione particolareggiata del progetto, compresa l'organizzazione della sua gestione ;

— impatto energetico : risparmi di energia o sostituzione ;

— stima delle eventuali incidenze sull'ambiente ;

— tempi di esecuzione del progetto ;

— situazione finanziaria e qualifiche tecniche del responsabile o dei responsabili del progetto ;

— natura e entità dei rischi tecnici ed economici inerenti al progetto ;

— costo del progetto, sua fattibilità economica e modalità di finanziamento previste ;

— in che misura l'esperienza acquisita in materia può promuovere la costruzione di impianti dello stesso tipo ; previsioni inerenti all'impiego di tali impianti e vantaggi che possono derivarne per l'insieme dell'economia ;

— indicazione di qualsiasi eventuale aiuto finanziario concesso per il progetto dalla Comunità o dagli Stati membri in una precedente fase di ricerca e di sviluppo ;

— indicazione delle altre misure, previste o presumibili, di aiuto finanziario degli Stati membri o della Comunità ;

— qualsiasi altro elemento che consenta di giustificare il sostegno comunitario richiesto ;

— modalità previste per la divulgazione dei risultati della dimostrazione.

2. La Commissione decide se concedere o rifiutare un sostegno ai progetti dopo aver consultato un comitato consultivo per la gestione dei progetti dimostrativi, composto da rappresentanti degli Stati membri, e basandosi sul parere di quest'ultimo.

Questo comitato, che è presieduto da un rappresentante della Commissione, stabilisce il suo regolamento interno.

La decisione della Commissione è comunicata immediatamente al Consiglio, agli Stati membri e al Parlamento europeo. Essa è applicabile alla scadenza di un periodo di venti giorni lavorativi, qualora durante questo periodo nessuno Stato membro abbia deferito la questione al Consiglio.

Se interpellato, il Consiglio si pronuncia sulla decisione della Commissione a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 148 del trattato, entro un termine di quaranta giorni lavorativi dalla data in cui gli è stato sottoposto il problema.

3. La Commissione elabora periodicamente una relazione per il Consiglio ed il Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e sulla coerenza tra le azioni nazionali e le azioni comunitarie onde permettere una migliore valutazione dei risultati. Il Consiglio e il Parlamento europeo si pronunciano su questa relazione.

Articolo 6

Le agevolazioni concesse dalla Comunità non devono avere un'incidenza sfavorevole sulle condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi enunciati al riguardo nelle disposizioni del trattato.

Articolo 7

1. La Commissione negozia e conclude i contratti necessari per l'esecuzione dei progetti selezionati conformemente all'articolo 5. Essa prepara a tal fine un modello di contratto, ottenibile su semplice richiesta, in cui sono precisati i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti, in particolare le modalità dell'eventuale rimborso degli importi concessi a titolo di sostegno, come pure le modalità d'accesso e di diffuzione delle conoscenze.

2. Il responsabile o i responsabili dell'esecuzione di un progetto per il quale sia stato concesso un sostegno della Comunità trasmettono alla Commissione, semestralmente o a richiesta della stessa, una relazione sulla realizzazione degli impegni contrattuali nei confronti della Commissione e, in particolare, sullo stato d'avanzamento dei lavori relativi a detto progetto nonché sulle spese impegnate per la sua esecuzione.

3. La Commissione ha accesso in qualsiasi momento ai conti relativi a detto progetto. Essa può far procedere a verifiche sul posto e su documenti allo scopo di seguire l'esecuzione del contratto ed in particolare lo stato di avanzamento e la realizzazione del progetto.

4. Qualora l'entità del sostegno finanziario della Comunità e le dimensioni del progetto lo giustifichino, la Commissione può partecipare in veste di osservatore alle riunioni degli organi di gestione dei progetti se e in quanto previsto dal contratto.

Articolo 8

L'importo del nuovo stanziamento che si prevede necessario concedere a norma del presente regolamento per il 1983 ammonta a 70 milioni di ECU.

Gli importi del sostegno finanziario da concedere a norma del presente regolamento sono stati iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 9

Il presente regolamento annulla e sostituisce i regolamenti (CEE) n. 1302/78, (CEE) n. 1303/78, (CEE) n. 725/79, (CEE) n. 726/79, (CEE) n. 727/79, (CEE) n. 728/79 e (CEE) n. 729/79.

Le disposizioni di detti regolamenti restano comunque d'applicazione per i progetti introdotti conformemente a bandi di gara pubblicati in applicazione dei regolamenti stessi.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

ALLEGATO I

SFRUTTAMENTO DELLE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE

Elenco dei settori di applicazione che possono essere scelti ai sensi del presente regolamento

Il seguente elenco non costituisce una indicazione di priorità.

1. **Energia geotermica**

Ai sensi del presente regolamento per progetti dimostrativi nel settore dell'energia geotermica si intendono i progetti volti a sfruttare l'energia estratta sotto forma termica, mediante trivellazione, dai giacimenti sotterranei. In linea di massima, sono esclusi i progetti che prevedono sfruttamenti geotermici caratterizzati da una temperatura dell'acqua geotermica inferiore a 30 °C.

Nella selezione dei progetti si tiene conto della concezione dei sistemi di sfruttamento in senso globale, e in particolare se il carattere del progetto è unico nel suo genere o se si riscontrano analogie in altri Stati membri relativamente alle condizioni geologiche e alle tecniche o tecnologie trasferibili con i debiti adeguamenti.

Settori di applicazione:

1.1. Produzione di energia elettrica.

1.2. Riscaldamento dei locali per abitazione, dei locali degli edifici pubblici e industriali, nuovi e esistenti, e produzione di acqua calda per uso domestico.

1.3. Riscaldamento delle serre e dei locali agricoli e applicazioni in piscicoltura e in acquicoltura.

1.4. Utilizzazione del calore per processi industriali quali: il riscaldamento e il preriscaldamento, l'essicazione, la disidratazione, la concentrazione, i trattamenti termici o altri processi.

1.5. Sfruttamento dell'energia geotermica per applicazioni multiple, comprese quelle indicate in precedenza, e per altre eventuali applicazioni quali il dissalamento dell'acqua di mare, la produzione di acqua potabile, il recupero dei sali minerali.

2. **Energia solare**

Ai sensi del presente regolamento per progetti dimostrativi nel settore dell'energia solare si intendono i progetti per i quali si applicano processi o tecnologie attivi o passivi per l'utilizzazione termica dell'energia solare (eccettuati i collettori a concentrazione) oppure processi fotovoltaici.

In uno stesso progetto è possibile utilizzare vari processi, come pure dispositivi di accumulo termico.

Settori di applicazione:

2.1. *Edifici* (riscaldamento dei locali, produzione di acqua calda per uso domestico, climatizzazione, produzione di elettricità con eventuale collegamento alla rete)

2.1.1. Edifici privati.

2.1.2. Edifici pubblici.

2.1.3. Edifici industriali e agricoli.

2.2. *Industria*

2.2.1. Calore industriale.

2.2.2. Produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici.

2.2.3. Dissalamento.

2.3. *Agricoltura e applicazione in zone isolate*

2.3.1. Essiccazione dei prodotti vegetali.

2.3.2. Serre.

2.3.3. Acquicoltura, eccettuate le alghe e le altre piante acquatiche.

2.3.4. Pompaggio dell'acqua e irrigazione.

2.3.5. Mezzi di telecomunicazione.

3. **Biomassa**

Ai sensi del presente regolamento, per progetti dimostrativi nel settore della biomassa si intendono i progetti che utilizzano tutti i rifiuti vegetali e animali, esclusi i rifiuti industriali e urbani, o i progetti che, in casi eccezionali e debitamente giustificati, impiegano piante coltivate espressamente a scopi energetici.

I progetti in questo settore devono rientrare in una delle due seguenti categorie e la loro fonte di energia deve necessariamente essere di origine biologica :

Categoria 1 : Progetti volti a un'utilizzazione diretta e innovativa dei rifiuti vegetali o animali o dei rifiuti di piante coltivate espressamente a scopi energetici.

Categoria 2 : Progetti dimostrativi di tecniche innovative di conversione della biomassa in altri combustibili. Devono essere specificati il combustibile derivato e/o il campo di applicazione della tecnologia di conversione.

Procedimenti da applicare :

3.1.1. Combustione.

3.1.2. Gassificazione.

3.1.3. Digestione anaerobica, tenendo conto anche di altri obiettivi.

4. **Energia eolica ed energia degli oceani**

4.1. Ai sensi del presente regolamento, per progetti dimostrativi che impiegano i venti come fonte di energia si intendono tanto i progetti volti alla produzione centralizzata di energia elettrica destinata alla rete quanto le applicazioni decentrate per la fornitura diretta di energia agli utenti.

In generale, il sostegno non può essere accordato a più impianti identici di energia eolica all'interno di un singolo progetto.

Un progetto dimostrativo può avere per oggetto gli aspetti dell'integrazione di impianti di energia eolica in un sistema di distribuzione di energia.

Campi di applicazione :

4.1.1. Produzione di energia elettrica.

4.1.2. Riscaldamento di serre : riscaldamento di locali per uso residenziale, industriale ed agricolo ; produzione di acqua calda per uso domestico.

4.1.3. Altre applicazioni : essiccazione, refrigerazione, pompaggio, irrigazione, dissalamento.

4.2. Per progetti dimostrativi, nel settore dell'energia degli oceani, si intendono, ai sensi del presente regolamento, i progetti volti ad utilizzare l'energia meccanica delle onde e delle maree e l'energia termica degli oceani, la cui potenza elettrica è di norma inferiore a 10 000 kW.

5. **Energia idroelettrica**

Ai sensi del presente regolamento, per progetti dimostrativi nel settore dell'energia idroelettrica si intendono i progetti volti a sfruttare le risorse idrauliche di bassa potenza, inferiore a 3 000 kW e generalmente con piccolo salto, per la produzione di energia elettrica.

ALLEGATO II

RISPARMIO D'ENERGIA

Elenco dei settori di applicazione che possono essere scelti ai sensi del presente regolamento

Il seguente elenco non costituisce un'indicazione di priorità.

1. **Edifici**

1.1. Metodi più efficaci per il riscaldamento, l'illuminazione e la climatizzazione dei locali e per la produzione di acqua calda per uso domestico : per esempio, utilizzazione di pompe di calore con nuove caratteristiche tecniche che possono migliorarne la competitività e l'affidabilità, miglioramenti di sistemi tradizionali e relativi controlli che consentono di realizzare forti risparmi di energia.

1.2. Metodi che permettono di ridurre le perdite di calore dovute alla ventilazione, per esempio, nelle abitazioni, nell'industria o negli ospedali.

1.3. Dimostrazioni, preferibilmente combinate con le tecniche descritte nei punti 1.1 e 1.2, di nuovi materiali o di nuove tecniche d'isolamento termico, specialmente in edifici esistenti, che tengano conto dei problemi connessi alla condensazione, alla ventilazione, all'inerzia termica e ai regolamenti concernenti la prevenzione degli incendi e la sicurezza.

2. **Fornitura e utilizzazione del calore di lavorazione e dell'energia elettrica nell'industria e in agricoltura**

2.1. Metodi più efficaci per la produzione e l'utilizzazione del calore di lavorazione nell'industria, per esempio tramite prestazioni più elevate.

2.2. Recupero e reimpiego del calore residuo, sia come calore, sia per la produzione combinata di calore e di elettricità nello stesso impianto o altrove : per esempio, migliorando gli scambiatori di calore, usando pompe di calore di grande potenza e/o ad alta temperatura, applicando metodi nuovi e redditizi per l'accumulo del calore.

2.3. Dimostrazione di nuovi procedimenti industriali che abbiano obiettivi equivalenti pur consentendo notevoli risparmi di energia.

2.4. Metodi per l'utilizzazione dei rifiuti o di combustibili a basso potere calorifico per la fornitura di calore e/o di energia elettrica.

3. **Industria energetica**

3.1. Metodi più efficaci per la produzione combinata di calore e di energia elettrica destinata alle collettività : per esempio, prestazioni più elevate, maggiore affidabilità degli impianti, dimostrazione della redditività di un impianto di accumulo di grandi dimensioni, dimostrazione di reti di distribuzione del calore a grande distanza.

3.2. Metodi atti a consentire alla collettività l'utilizzazione dei rifiuti, del calore residuo o dei combustibili a basso potere calorifico : per esempio, utilizzazione del calore residuo di grandi complessi industriali o di centrali elettriche tradizionali, impiego dei rifiuti come combustbili, dimostrazione di pompe di calore di grandissime dimensioni (dell'ordine di 5 000 kW o più).

4. **Trasporti**

I progetti in questo settore includono nuove tecniche per i vari sistemi di trasporto, e in particolare per i trasporti stradali, che potrebbero portare a notevoli risparmi di energia.

ALLEGATO III

SOSTITUZIONE DEGLI IDROCARBURI

Elenco dei settori di applicazione che possono essere scelti ai sensi del presente regolamento

Il seguente elenco non costituisce un'indicazione di priorità.

Ai fini del presente regolamento, per progetti dimostrativi relativi alla sostituzione degli idrocarburi si intendono i progetti che implicano l'utilizzazione di fonti energetiche non rinnovabili invece degli idrocarburi liquidi o gassosi, senza che ciò porti a un sensibile aumento del consumo di energia primaria.

1. **Combustibili solidi**

I progetti che rientrano in questo capitolo si riferiscono a tecnologie nuove o migliorate per la manipolazione, il trasporto, la combustione, il trattamento e l'immagazzinamento del carbone, della lignite, della torba e dei loro residui.

I progetti relativi alla gassificazione e alla liquefazione su vasta scala di combustibili solidi, finalizzati a un uso decentrato dei combustibili derivati, sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1971/83 (1).

1.1. Nuovi procedimenti per l'impiego di combustibili solidi:

— letti fluidizzati a pressione o a pressione atmosferica, compresi quelli impiegati nei piccoli impianti industriali;

— tecniche di combustione di miscugli di combustibili solidi e liquidi;

— gassificazione a pressione, integrata nel ciclo di utilizzazione.

1.2. Trattamento, arricchimento, deposito o utilizzazione di residui solidi, liquidi o gassosi prodotti durante l'estrazione, la manipolazione e l'utilizzazione di combustibili solidi.

2. **Utilizzazione dell'energia elettrica**

I progetti in questo settore riguardano nuove tecniche per l'utilizzazione dell'energia elettrica generata partendo da fonti energetiche diverse dagli idrocarburi. Essi riguardano la dimostrazione, da parte dei fabbricanti di attrezzature industriali, di nuove tecniche che utilizzano l'energia elettrica per applicazioni termiche, elettrochimiche ed elettromeccaniche e di metodi di gestione della domanda di elettricità.

3. **Trasmissione, distribuzione e accumulo del calore**

I progetti in questo settore riguardano la dimostrazione della trasmissione del calore a lunga distanza, di nuove tecniche di distribuzione del calore, di accumulatori di grandi dimensioni (giornalieri, settimanali e stagionali) e delle tecniche di gestione della domanda relativamente al riscaldamento di zona.

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.